



Comune di Latera
(Provincia di Viterbo)
Ufficio polizia locale

Ordinanza n. 2 del 10/05/2022

DIVIETO UTILIZZO ACQUA DA FONTANE PUBBLICHE
IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del Testo unico degli Enti Locali dà potere al Sindaco di emanare Ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, riguardanti le materie ambientali e di igiene pubblica;

CONSIDERATO che contrastare ogni possibile utilizzo di acqua dalle fontane pubbliche possa garantire una salvaguardia per le condizioni delle stesse evitando l'usura e il deterioramento;

RITENUTO che per tutelare i beni storici e artistici, è fatto divieto di prelevare, con qualsiasi mezzo, l'acqua su tutto il territorio comunale dalle fontane pubbliche ma solamente dai rubinetti;

ORDINA

DI VIETARE con effetto immediato l'approvvigionamento idrico delle fontane pubbliche sono vietati i prelievi, queste non possono essere toccate in quanto beni storici e artistici e non devono essere manipolate per fini personali. L'acqua è possibile prenderla dalle fontanelle predisposte, in particolare non sarà possibile:

- Prelevare acqua dalle fontane applicando alle bocche tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

Per i motivi succitati e in forza del Decreto Legislativo 267/2000 che, inoltre, punisce chi non ottempera alle prescrizioni date dalle ordinanze con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €;

L'installazione di idonea segnaletica e telecamere in loco a cura del personale comunale secondo le direttive della Polizia Locale;

L'invio della presente alla locale Stazione Carabinieri;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio o in alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e modalità di Legge.

IL SINDACO
(Di Biagi Francesco)

